

**DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
17 dicembre 2009 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 93). - Modifica al decreto
23 aprile 2003 in materia di Fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua.**

Preambolo

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede l'istituzione di Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 aprile 2003, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 2003;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del D.I. 23 aprile 2003 che stabilisce le quote percentuali annue relative alle spese di gestione dei Fondi;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 maggio 2005, registrato alla Corte dei conti in data 28 giugno 2005;

Visto il successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2007, registrato alla Corte dei conti in data 7 aprile 2008;

Considerata la necessita' di dover modificare l'art. 3, comma 2, del suindicato decreto del 23 aprile 2003, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico

Articolo unico

Il comma 2 dell'art. 3 del decreto 23 aprile 2003, cosi' come modificato dal comma 2, dell'articolo unico, del decreto 20 maggio 2005, e' cosi' sostituito:

«La quota percentuale annua relativa alle spese di gestione del Fondo e' stabilita sulla base del numero delle adesioni dei datori di lavoro comunicate all'INPS, con le seguenti modalita':

fino a 250.000 lavoratori delle imprese aderenti, quota annua dell'8% delle risorse;

da 250.001 a 999.999 lavoratori delle imprese aderenti, quota annua del 6% delle risorse;

da 1.000.000 di lavoratori delle imprese aderenti in poi, quota annua del 4% delle risorse».

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.